

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 28 del 01/07/2016;

VISTA la direttiva dirigenziale prot. n 8078 del 9.05.17 con la quale, tra l’altro, si è disposto il “...trasferimento delle pratiche, riconducibili al procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, giacenti agli atti dell’Ufficio e la cui istruttoria non è stata avviata, ai pertinenti Servizi per ambiti di competenza..., previa verifica della procedibilità dell’istanza in termini di mero accertamento della sussistenza della documentazione essenziale o obbligatoria...”;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente.

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTA la nota prot. n. 33154 del 20/04/2018 (assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 6794 del 03/05/2018), con la quale il Comune di Mazara del Vallo (TP), nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Mons. Costantino Trapani, foglio di mappa 172 particelle nn. 1819 – 1821 e 1823, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza T.A.R.S. n. 1891/13 – Ditta proprietaria: Foderà Biagio.

VISTA la nota prot. n. 8156 del 21/05/2018, del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa alla variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Mons. Costantino Trapani, foglio di mappa 172 particelle nn. 1819 – 1821 e 1823, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza T.A.R.S. n. 1891/13 – Ditta proprietaria: Foderà Biagio, dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;

VISTE le note – prot. 55314 del 31/05/2018 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani;

- prot. 25373 del 15/06/2018 – Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- prot. 127333 del 07/06/2018 – Ufficio del Genio Civile di Trapani.

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

VISTA la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 11634 del 11/07/2018, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite della Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Mons. Costantino Trapani, foglio di mappa 172 particelle nn. 1819 – 1821 e 1823, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza T.A.R.S. n. 1891/13 – Ditta proprietaria: Foderà Biagio, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.

VISTO il parere n. 251 del 04/12/2019, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 21731 del 06/12/2019, al Servizio 2 – DRU, con il quale viene espresso parere che la variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Mons. Costantino Trapani, foglio di mappa 172 particelle nn. 1819 – 1821 e 1823, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza T.A.R.S. n. 1891/13 – Ditta proprietaria: Foderà Biagio, non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 251 del 04/12/2019, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 251 del 04/12/2019, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Mons. Costantino Trapani, foglio di mappa 172 particelle nn. 1819 – 1821 e 1823, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza T.A.R.S. n. 1891/13 – Ditta proprietaria: Foderà Biagio, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel sopra citato parere n. 251 del 04/12/2019.
- Art. 2)** Il Comune di Mazara del Vallo (TP), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì
18/12/2019

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
On. Avv. Salvatore Cordaro
firmato



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91
OGGETTO: Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Mons. Costantino Trapani, Foglio di mappa 172 particelle nn.1819, 1821 e 1823, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere), con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza del T.A.R.S. n.1891/13.

Sigla Progetto: TP 13-17

Proponente: Foderà Biagio

Autorità Procedente: Comune di Mazara del Vallo

Procedimento: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – art.8 D.P.R. 8 luglio 2014, n.23.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell'apposito webdisk.

PARERE C.T.S. n. 251 **/2019 del 04/12/2019**

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'08/03/1997 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.23 dell'8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della regione Siciliana";

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91
VISTA la nota prot. n.11634 del 11.07.2018, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 2, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione in formato digitale, relativa al progetto di Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo in via Mons. Costantino Trapani Foglio di mappa 172 particelle nn.1819, 1821 e 1823, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere), con reiterazione del precedente vincolo di cui all'oggetto:

1. Istanza dell'Autorità precedente prot. n. 33154 del 20/04/2018;
2. Nota dirigenziale prot. n. 8156 del 21/05/2018 di avvio consultazioni;
3. Documentazione in consultazione costituita dal seguente file: *tp13-17.rar* contenente: 1) *Foderà Biagio - Rapporto preliminare ambientale*; 2) *Foderà Biagio - Relazione tecnica*; 3) *Foderà_SDF_TARS 1981 12*; 4) *Foderà_VAR_TARS_1981 12*
4. Nota prot. 25373 del 15/06/2018 - Libero Consorzio Comunale di Trapani
5. Nota prot. 127333 del 07/06/2018 - Ufficio del Genio Civile di Trapani

VISTA la Sentenza TAR N. 1891/2013 REG.PROV.COLL., su ricorso Reg. Gen. n. 1406 del 2013 proposto dal Sig. Biagio Foderà;

VISTA la nota prot. n. 10113 del 29/05/2019 con cui il Dipartimento dell'Urbanistica ha avviato la fase di consultazione chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.lgs.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'Energia
- Dipartimento Regionale Tecnico
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
- Libero Consorzio di Trapani già Provincia Regionale di Trapani
 - Territorio e Ambiente - Parchi e Riserve
 - Protezione Civile
 - Sviluppo economico
- Ufficio del Genio Civile di Trapani
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
- Dipartimento della Protezione Civile
 - Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Trapani
- Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
- Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - DAP di Trapani

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'L' and various initials.

RILEVATA la nota dell'ufficio del Genio Civile di Trapani prot. n. 127333 del 07/06/2018 ove "si riscontra nulla da evidenziare e/o prescrivere, per le competenze di quest'Ufficio, limitatamente al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (ex art.12 del D.Lgs. 152/2006 e suc. art. 8 D.P.R. 23/2014) in ordine alla variante urbanistica in argomento."

RILEVATA la nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. n. 25373 del 15/06/2018 ove viene riportato "dal punto di vista ambientale, non essendoci interventi esecutivi previsti in variante che

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'L' and various initials.

Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91 riguardano aspetti di carattere ambientale di competenza, si rimanda l'esame e le relative valutazioni all'eventuale presentazione del Progetto esecutivo. Dal punto di vista della viabilità, considerato che dalla visione degli elaborati tecnici prodotti si evince che la variante urbanistica non interessa alcun tratto stradale di competenza dell'Ente, non si rilascia alcun parere in materia. Dal punto di vista geologico e idrogeologico: L'area oggetto di variante, ricade in un intorno del quale si evidenziano per grandi linee biocalcarenite e biocalcirudite con intercalazioni lenticolari di argille sabbiose, conglomerati basali passanti lateralmente ad argille sabbiose fossilifere a cui seguono biocalcareniti. Trattasi di litotipi con un buon grado di coesione, buoni i valori per gli angoli di attrito interno, L'opera in oggetto non comporta importanti modifiche geomorfologiche. I fenomeni destabilizzativi degli strati in questione sono dovuti soprattutto alle infiltrazioni delle acque meteoriche che generano variazioni significative delle pressioni interstiziali con conseguente variazione del regime delle tensioni efficaci. Per quanto descritto si esprime parere favorevole. Riscontrate le carte dei vincoli si rappresenta che: non risultano nell'area in oggetto dissesti e/o aree con pericolosità o rischio geomorfologia e/o idraulico previsti nei PAI o interventi previsti dal PTP o dal Piano Triennale OO.PP. Non è presente Vincolo idrogeologico, nè vi sono vincoli ambientali o vincoli paesaggistici che ricadono nell'area. Infine il lotto non ha alcuna interferenza con la viabilità di nostra competenza."

RILEVATO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D.Lgs. 152/06) non sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006), e comunque nel periodo di consultazione stabilito con la richiamata nota prot. n. 10113 del 29/05/2019, per cui non può che ritenersi che, per i medesimi Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, **non vi siano criticità** ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la variante urbanistica in oggetto potrebbe produrre;

LETTI i documenti prodotti dall'Autorità procedente: Rapporto preliminare ambientale e Relazione tecnica, Cartografie - Stato di fatto, Cartografie - Variante;

PRESO ATTO e RILEVATO che il Rapporto Preliminare Ambientale deve esporre le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, con i contenuti minimi dell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

RILEVATO, che dall'esame del contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare e dalla Relazione tecnica, emerge quanto segue:

- la variante urbanistica non rientra tra quelle indicate all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, non ricade entro il campo di applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE in materia di V.A.S. così come precisato dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- l'area oggetto di variante urbanistica non rientra tra quelle indicate all'art. 2, comma 5, della L.R. 71/78, in quanto lo Studio agricolo forestale del Comune di Mazara del Vallo, allegato al P.R.G. vigente (approvato con D. Dir. n.177 del 14/02/2003), nell'Elaborato R5/2 "Carta di uso del suolo", indica quale destinazione d'uso del lotto "area urbana", e non rileva colture specializzate né infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola;
- l'area interessata dalla proposta di Variante urbanistica, è identificata al Catasto Terreni del Comune di Mazara del Vallo al Foglio di Mappa n.172 particelle nn. 1819, 1821 e 1823 (mq 285,15). L'area nell'attuale P.R.G. vigente, approvato con D. Dir. n.177 del 14/02/2003 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 28 Marzo 2003, è classificata come "zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)";
- l'efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio individuati dal P.R.G. è venuta meno a cinque anni dalla data del 30/06/2003, data di entrata in vigore del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la variante proposta consiste nella ridefinizione urbanistica dell'area in esame, in quanto allo stato attuale l'area risulta di fatto classificata come "zona bianca" ovvero priva di destinazione urbanistica, a causa della decadenza dei vincoli espropriativi giusto art. 4 della L.R. 16/2016 (recepimento in Sicilia del Testo Unico in materia di edilizia);
- la variante urbanistica è posta in relazione alla Sentenza T.A.R.S. n. 1891/13, che ha accolto il ricorso della Ditta Foderà Biagio contro il Comune di Mazara del Vallo, per il silenzio serbato dal Comune in relazione alla nota di richiesta di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, per effetto della decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio sul lotto di terreno sopra menzionato;
- il Comune di Mazara del Vallo, dando seguito all'ordine a provvedere a quanto disposto dalla Sentenza sopra citata attribuisce all'area interessata dai vincoli scaduti, la medesima destinazione urbanistica ovvero "zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)" poiché il lotto di terreno risulta inserito in un'area di maggiore estensione tutta destinata a "zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)" e che, il venir meno anche in parte dell'area destinata a F3, andrebbe ad inficiare l'intera area avente stessa destinazione, e andrebbe ad incidere sul dimensionamento degli standard urbanistici della zona che non sarebbero più assicurati. Trattasi pertanto di reiterazione del precedente vincolo;
- la variante urbanistica riguarda un lotto di terreno sito a Mazara del Vallo in via Mons. Costantino Trapani, di proprietà della ditta Foderà Biagio, con una superficie complessiva di 285,15 mq, catastalmente così identificata: Foglio 172, particelle nn. 1819 (mq 137,30), nn. 1821 (mq36,32), nn. 1823 (mq 111,53), ed è inserita in un'area di maggiore estensione (mq 2500) tra la via Strabone e strade di progetto, tutta destinata a "zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)" dal vigente P.R.G.
- per quanto attiene le norme tecniche di attuazione dell'area oggetto della variante, non si prevedono norme nuove e/o particolari, per cui si rimanda alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente, che si intendono integralmente confermate;
- per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, l'intera zona ed il contesto circostante non risultano assoggettati ad alcun vincolo paesaggistico-ambientale. Le zone SIC e ZPS relative al territorio comunale sono: - ZSC ITA010005 LAGHETTI DI PREOLA E GORGHI TONDI E SCIARE DI MAZARA; - ZSC/ZPS ITA010006 PALUDI DI CAPO FETO E MARGI SPANO'; - ZSC ITA010014 SCIARA DI MARSALA e sono tutte esterne all'area urbana nonché a quella interessata dalla variante urbanistica.
- l'area è interessata esclusivamente dalla presenza del vincolo sismico, come da D.D.G. n. 003 del 15/01/2004 della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale di Protezione Civile, in cui sono approvati gli Elenchi dei Comuni della Sicilia classificati sismici con i criteri adottati nella Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19/12/2003 e da cui si evince che l'intero territorio del Comune di Mazara del Vallo è classificato sismicamente come Categoria II - Zona 2;
- l'influenza dell'attuazione della variante in oggetto risulta del tutto congruente e coerente con il piano regolatore vigente. Non si rilevano interferenze e/o influenze con i piani sovraordinati che gravano sul territorio comunale;

Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO E RILEVATO che dal contenuto del Rapporto preliminare ambientale, ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, si rileva:

- Per quanto riguarda le **caratteristiche dei potenziali impatti e delle aree che possono essere interessate**, sono stati evidenziati i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale:

Elementi del paesaggio e vegetazione

L'area in oggetto si presenta incolta con bassa presenza di vegetazione, a meno di piccoli arbusti ed erbacce spontanee in quanto la stessa, oggetto di interventi per l'urbanizzazione del contesto hanno portato all'abbandono dei terreni con conseguente processo di "desertificazione" del suolo.

Aree protette

Nell'area oggetto della variante non si riscontra la presenza di aree protette perimetrate dalla Rete Natura 2000 per il territorio siciliano.

Emissioni nell'atmosfera

Per quanto riguarda l'impatto ambientale sulla matrice atmosferica, l'entità dell'intervento, non appare tale da incidere in modo sensibile sulla qualità dell'aria del contesto. Il prevedibile poco significativo aumento del traffico veicolare e le necessità impiantistiche, tecnologiche, funzionali alla destinazione a ville, giardini pubblici e avere di quartiere, saranno tali da ridurre al minimo le emissioni di gas in atmosfera; analogamente per quanto riguarda la produzione di inquinanti. L'intervento non rappresenta alcuna significativa variazione dell'attuale clima acustico riferito al poco significativo aumento di traffico veicolare.

Consumi idrici e produzione rifiuti

La tipologia delle attività e dei servizi contemplati nella variante indurrà un consumo di risorse idriche proporzionato al numero di persone che utilizzeranno l'area. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'utenza, la stessa sarà senza problemi assorbita dal servizio di r.s.u. presente nel territorio comunale.

Consumi energetici

La realizzazione delle opere avverrà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di risparmio energetico e di impiego di tecnologie che sfruttino energie rinnovabili, eco-compatibili ed eco-sostenibili.

Accessibilità dell'area

L'area oggetto della variante urbanistica è facilmente accessibile in quanto è servita dalla via del Mare, ben raccordata alla SS.115 e allo svincolo autostradale.

Reti tecnologiche

L'area in esame attualmente è servita dalle necessarie urbanizzazioni (fognatura, acquedotto, energia elettrica, illuminazione pubblica, telefonia, gas metano).

- Per quanto riguarda i **potenziali impatti attesi sull'area oggetto di intervento e specifiche risposte associate** il RPA propone, laddove si rilevano specifiche pressioni che producono impatti alle componenti ambientali, misure di mitigazione quali:

- scelta di un'area a parcheggio con pavimentazione permeabile facilmente accessibile ed ottimamente integrata con la viabilità esistente;
- inserimento di prescrizioni particolari che consentono all'amministrazione comunale di prevedere di limitare le superfici impermeabilizzate, di prevedere reti di recupero e riuso delle acque grigie e piovane, di realizzare sistemi energetici da fonti alternative ecc.;
- opportuna raccolta, il convogliamento, il riutilizzo e lo smaltimento delle acque meteoriche;
- riutilizzo, per quanto possibile, del materiale di risulta proveniente dai movimenti terra.

Handwritten signatures and initials on the right margin: *di*, *sp*, *el*, *sp*, *MB*, *AM*, *MA*, *MA*.

Handwritten signature: *Clapa*

Handwritten mark: *7*

Handwritten signature: *Mazara del Vallo*



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione inerente la *variante urbanistica* in argomento;

CONSIDERATO, con riferimento all'art.2, comma 2 del D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23 "*Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26)*", si rileva che la "*Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Mons. Costantino Trapani, Foglio di mappa 172 particelle nn.1819, 1821 e 1823, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere), con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza del T.A.R.S. n.1891/13*" interessa un'area che:

- è servita da viabilità pubblica;
- non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 5 della L.R. 71/78 non essendo utilizzata ad usi agricoli;
- non rientra in ambiti di protezione ambientale né all'interno di Siti Natura 2000;
- non è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- non interessa aree ricadenti all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.Lgs. 30 Dicembre 1923, n.3267;
- non comprende interventi soggetti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto sottoposti alla procedura di VIA;

CONSIDERATO e VALUTATO che la *variante urbanistica* insiste su un'area inserita in un contesto a vocazione antropica e che la stessa risulta incolta e interessata da vegetazione spontanea naturale;

CONSIDERATO che la *variante urbanistica* non interferisce sugli indici urbanistici e non determina un aumento del carico urbanistico ma propone la reiterazione di un vincolo urbanistico nel prevalente interesse pubblico che non comporta consumo di suolo;

CONSIDERATO e VALUTATO che la *variante urbanistica* non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lvo 152/06, art. 12, comma 4, di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 della proposta di cui al procedimento TP 13-17 Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, via Mons. Costantino Trapani, Foglio di mappa 172 particelle nn.1819, 1821 e 1823, da zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere), con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza del T.A.R.S. n.1891/13, con la raccomandazione di porre in essere le misure di attenuazione e precauzione ambientale indicate nel RPA redatto dall'Autorità procedente.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ANGELINI Aurelio (Presidente)	
SANTIAPICHI Xavier (Vice-Presidente)	
COBELLO Laura (Componente Nucleo)	
BORDONE Gaetano	
CAMPILONGO Sandro	ASSENTE
CARTARRASA Salvatore	ASSENTE
CASSAR Adriana	
CASTIGLIONE Simona	
DI LEO Carlo	
DI ROSA Giuseppe	ASSENTE
FLOCCO Lidia	ASSENTE
FRANCHINA Francesco	
GALATI TARDANICO Carmelo	
LENTINI Francesca Maria	
LIUZZO Giuseppina	ASSENTE
MANGIAROTTI Maria Stella	
MESSANA Giuseppe	
MESSINEO Antonio	

↓
P
SP
L



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

MONTEFORTE Guido	
MORICI Claudia	ASSENTE
RIZZO Claudio	ASSENTE
RONDISVALLE Fausto	
SALVIA Pietro	
SCURRIA Antonio	ASSENTE
TOMASINO Maria Chiara	ASSENTE
VILLA Daniele	ASSENTE